

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03289/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2020, proposto da

European Broadcasting Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tvr Teleitalia S.r.l., Retesole Societa' a responsabilita' limitata ("Retesole S.r.l.) non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del del Decreto mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0061059.14-10-2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico,

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio totale di 535,328 inferiore a quello dovuto, risultando collocata in posizione n. 134;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, quali: la relazione istruttoria acquisita al prot. n. 60643 dell'11 ottobre 2019, di contenuto non conosciuto;

il Decreto direttoriale 16 luglio 2019, di approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018;

nonché

il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017;

nonché

ove necessario, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, recante “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 77, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.11;

visto l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 giugno 2020 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare;

Rilevato che parte ricorrente con atto depositato in data 29 maggio 2020 ha rinunciato alla domanda cautelare e che, pertanto, al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia.

Considerato, peraltro, che appare necessario – in ragione del tenore del ricorso, le cui censure coinvolgono, potenzialmente, la misura dei contributi già riconosciuti per l'annualità 2018 – di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati;

che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di gg. 20 dal ricevimento della predetta comunicazione.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare, tenuto conto della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

-dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;

-compensa le spese della fase cautelare;

-ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO